Allegato "A" al n. 8.413 della raccolta

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"AMICI DELL'ACQUARIO DI NAPOLI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE – O.N.L.U.S."

TITOLO I – COSTITUZIONE, SEDE, SCOPO, DURATA

ART. 1

Costituzione

È costituita in Napoli l'associazione denominata

"AMICI DELL'ACQUARIO DI NAPOLI E.T.S."

(di seguito anche "Associazione"), come libera associazione senza scopo di lucro, con durata illimitata nel tempo.

ART. 2

Sede

2.1 L'Associazione ha sede legale in Napoli, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn sita in villa Comunale (CAP 80121).

ART. 3

Scopo

3.1 L'associazione non ha scopo di lucro e si prefigge di svolgere esclusivamente le attività di valorizzazione e il sostegno dell'Acquario e della Stazione Zoologica Anton Dohrn con particolare riguardo a:

- la tutela, promozione e valorizzazione della sede, dell'edificio e dell'Acquario della Stazione Zoologica Anton Dohrn in quanto beni culturali d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 (oggi D. Lgs. 42/2004) ed in particolare sviluppando progetti tesi a garantire la massima accessibilità e fruibilità ai soggetti portatori di disabilità;
- la tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente marino attraverso progetti di approfondimento e migliore conoscenza della vita marina, dell'ambiente marino e degli sviluppi storici della scienza tramite organizzazione di incontri, conferenze e creazione di reti culturali;
- la promozione e la diffusione della cultura attraverso l'organizzazione di progetti ad alto impatto educativo rivolti a soggetti con disabilità ed in via accessoria e connessa ad altri soggetti.

ART. 4

Esercizio sociale

4.1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO II - PATRIMONIO E RISORSE

ART. 5

Fondo comune

5.1 Il fondo comune dell'Associazione si basa sulle quote associative annuali, sulle quote di ammissione versate da nuovi Soci, sui contributi straordinari dei Soci, sulle elargizioni e/o finanziamenti effettuati da persone o

istituzioni, su lasciti e donazioni, su rendite dei beni eventualmente acquisiti in proprietà, e su sponsorizzazioni di specifiche iniziative, oltre a tutte le altre forme di supporto economico e non, atte a promuovere l'Associazione nella realizzazione del proprio scopo sociale.

5.2 Salvo che non sia espressamente indicato all'atto del finanziamento, compete al Consiglio Direttivo definire l'utilizzo dei contributi ricevuti a qualunque titolo. Se il finanziamento viene vincolato ad uno specifico impiego, prima della sua accettazione il Consiglio Direttivo dovrà esprimersi sull'accettazione o meno dello stesso, valutandone la compatibilità con gli scopi e finalità dell'associazione.

5.3 I contributi versati per specifiche iniziative dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati. Le eventuali eccedenze potranno essere utilizzate diversamente secondo un piano di priorità definito dal Consiglio Direttivo dell'Associazione esclusivamente per le finalità oggetto dell'Associazione.

5.4 E' fatto espresso tassativo divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

ART. 6

Rendiconto economico

e finanziario

6.1 Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede, in conformità con quanto disposto all'articolo 13 del D.lgs. 117/2017, alla redazione di un conto economico e finanziario consuntivo da presentare all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede altresì alla redazione di un conto preventivo da presentare all'Assemblea entro il 30 novembre di ciascun anno.

ART. 7

Quote associative

e di ammissione

7.1 Il Consiglio Direttivo determina su base annuale l'ammontare delle quote associative e/o di ammissione.

7.2 Ogni decisione del Consiglio sarà comunicata periodicamente ai Soci tramite appositi sistemi di informazione (posta elettronica o altri strumenti via web) e comunque almeno su base annuale in occasione della Assemblea degli Associati convocata per l'approvazione del conto preventivo.

TITOLO III – DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

ART. 8

Soci

8.1 Non esiste un numero massimo di Soci ammissibili e tutti

i Soci hanno eguali diritti di voto.
8.2 Possono essere associate persone fisiche o giuridiche.

ART. 9

Accesso all'Associazione

9.1 La qualità di Socio si acquista per deliberazione del Consiglio Direttivo, su domanda dell'aspirante, presentato da almeno due associati. Nella domanda di associatura dovrà essere espressamente dichiarata l'accettazione di tutte le norme statutarie.
9.2 Non sono previsti requisiti soggettivi per i nuovi associati se non la condivisione alle finalità e gli scopi dell'associazione.
9.3 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo in materia di accettazione di domande di aspiranti e in tema di qualifica dei Soci, di cui al successivo articolo, avvengono a maggioranza semplice.
Qualora il Consiglio Direttivo respinga una domanda di ammissione deve dare, entro 60 giorni, adeguate motivazioni al rigetto. Il candidato la cui ammissione è dinegata si potrà appellare all'Assemblea degli associati.

ART. 10

Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn
e discendenti della famiglia Dohrn

10.1 Il Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn, gli ex presidenti nonché gli eredi della famiglia Dohrn, anche qualora non abbiano formalizzato la loro associazione, hanno diritto di partecipare alle assemblee senza diritto di voto ma con facoltà di esprimere pareri ed indicazioni non vincolanti.
10.2 Qualora questi abbiano invece formalizzato la loro associazione all'ente hanno i medesimi diritti degli altri soci ivi compreso il diritto di voto.

ART. 11

Obbligo di versamento

11.1 Tutti i Soci sono tenuti a versare i rispettivi contributi annuali nei tempi e con le modalità definite dal Consiglio Direttivo.

ART. 12

Diritti dei Soci

12.1 La qualità di Socio (comprovata dalla iscrizione nel "Libro dei Soci" di cui di seguito) dà diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, a godere di tutti i benefici previsti per i Soci e ad esprimere il voto nell'Assemblea Generale.

ART. 13

Perdita della
qualità di Socio

13.1 La qualifica di Socio è a tempo indeterminato essendo quindi espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

13.2 La qualità di Socio è strettamente personale e viene a mancare nel caso di:
a) Dimissioni: i Soci possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando per iscritto le dimissioni.
b) Esclusione: possono essere esclusi i Soci che siano morosi in modo prorogato nel pagamento delle quote associative e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che possono screditare l'Associazione o la Stazione Zoologica Anton Dohrn.
13.3 L'esclusione è decisa dal Consiglio Direttivo, che la comunicherà all'interessato mediante raccomandata o per posta elettronica. Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice.
13.4 Avverso l'esclusione, il Socio può, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui innanzi, attivare il Collegio Arbitrale di cui in prosieguo.
13.5 La qualifica di associato è intrasmissibile.
13.6 La quota o il contributo associativo è intrasmissibile tranne che per caso di morte e non è ammessa la rivalutabilità della stessa.

ART. 14
Diritti dei Soci
dimissionari o esclusi

14.1 I soci dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto ad alcun rimborso di quote o di contributi, né potranno chiedere
indennizzi o ripartizione di beni sociali o di ogni altro servizio.

TITOLO IV - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

ART. 15
Definizione degli organi

15.1 Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Presidente onorario (Organo facoltativo);
c) il Consiglio Direttivo;
d) il Presidente;
e) il Vice Presidente (Organo facoltativo);
f) il Segretario (Organo facoltativo);
g) il Tesoriere (Organo facoltativo);
h) Organo di Revisione Legale dei Conti (monocratico o collegiale), organo facoltativo qualora non richiesto per legge;
Gli organi di cui alle lettere "b", "c", "d", "e", "f" ed "h" durano in carica un triennio ed i componenti sono rieleggibili.
15.2 Tutte le cariche sono prive di indennità.

ART. 16
Assemblea dei Soci

16.1 L'Assemblea è composta da tutti i Soci.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.
Ciascun associato potrà conferire delega scritta ad altro associato.
Ciascun associato non potrà ricevere più di tre deleghe ovvero 5 qualora il numero degli associati sia superiore a 500.
L'Assemblea convocata può essere Ordinaria o Straordinaria.
16.2 L'Assemblea Ordinaria:
a) è convocata dal Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno e, in qualunque momento, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali:
-- entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'esercizio passato, della relazione del Consiglio Direttivo e della relazione del Collegio dei Revisori, ove istituito, relative all'anno precedente, se non diversamente previsto;
-- entro il 30 novembre per l'approvazione del conto preventivo per l'anno successivo.
b) L'Assemblea può essere convocata, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo (a maggioranza semplice) o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta al Presidente, a mezzo raccomandata A.R., posta elettronica, almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto. In tal caso il Presidente ha il dovere di convocare l'Assemblea Ordinaria, senza indugio, entro 30 giorni dalla richiesta, indicando gli argomenti all'ordine del giorno. Se ciò non avvenisse il Consiglio Direttivo è titolato a sfiduciare il Presidente dell'Associazione.
c) L'Assemblea può essere convocata anche in località diversa dalla sede dell'Associazione in caso di indisponibilità della Sede presso la Stazione Zoologica o per specifiche e motivate esigenze.
d) L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, dovrà essere inviato a tutti i Soci non meno di 15 giorni prima della prima convocazione, a mezzo di posta elettronica o altro mezzo equivalente ed è affisso in modo visibile nella sede dell'Associazione e del sito web eventualmente dedicato.
e) L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati per delega la metà degli associati e delibera a maggioranza. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza.
f) In mancanza di convocazione, l'Assemblea si intende comunque valida qualora sia presente la totalità dei soci.
g) Solo per la nomina delle cariche sociali si procederà con voto segreto.
h) I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario in carica o, in

sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea tra i presenti e vengono trascritti su apposito libro dal Segretario dell'Associazione. Le delibere sono a disposizione degli associati presso la sede sociale.
L'assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
16.3 Compiti dell'Assemblea Ordinaria:
a) eleggere tutti gli organi sociali ed i suoi componenti
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'Associazione svolta e da svolgere;
c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti (ove costituito);
d) stabilire le direttive di ordine generale e di indirizzo per la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
e) discutere i conti consuntivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione, oltre alle relative relazioni economiche, finanziarie e patrimoniali dell'Associazione, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'ultimo esercizio sociale. Questo termine può essere anticipato tenendo conto di eventuali cambiamenti occorsi ed imposti dalla legge nazionale inerenti le scadenze per gli adempimenti tributari obbligatori;
f) discutere le relazioni ed i conti preventivi annuali e deliberarne l'eventuale approvazione entro il 30 novembre di ciascun anno;
g) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e/o dal Presidente;
h) decidere l'importo delle quote associative annuali ed eventuali contribuzioni supplementari;
i) approvare i regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione oppure deliberarne delle variazioni.

16.4 Convocazione dell'Assemblea Straordinaria:
a) L'Assemblea Straordinaria viene convocata con le stesse norme che regolano l'Assemblea Ordinaria.
b) All'Assemblea Straordinaria si applicano tutte le norme che regolano l'Assemblea Ordinaria, a meno che non sia differentemente specificato.

c) L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o formalmente rappresentati i 2/3 dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita se almeno la maggioranza dei Soci è presente o formalmente rappresentata.
d) L'Assemblea Straordinaria decide, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti presenti in proprio o per delega.
e) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria devono essere interamente trascritte nel libro dei verbali delle assemblee, dopo essere stati redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
f) Le decisioni dell'Assemblea Straordinaria, dovranno essere comunicate entro 30 giorni, a tutti i Soci, in modo da essere effettive per ogni conseguenza di legge.
16.5 Compiti dell'Assemblea Straordinaria:
a) decidere in merito alle modifiche dello Statuto;
b) decidere in merito allo scioglimento dell'Associazione, con conseguente nomina di uno o più liquidatori e della devoluzione del patrimonio;
c) decidere su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ART. 17

Consiglio Direttivo

17.1 Il Consiglio Direttivo si compone di un numero dispari di membri, compreso fra cinque e tredici, eletti da tutti i Soci in Assemblea Ordinaria. Del Consiglio Direttivo fanno parte il Presidente, ed ove nominati il Vice Presidente ed il Segretario. La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da persone fisiche associate ovvero da soggetti indicati dalle persone giuridiche associate.
17.2 Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:
- la promozione e l'attuazione dell'attività dell'Associazione secondo il programma definito anno per anno;
- la redazione dei conti consuntivi e preventivi da sottoporre all'Assemblea;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la proposta di modificazione di questo Statuto;
- la redazione di uno o più regolamenti interni nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità.
17.3 Ogni regolamento dovrà essere redatto nel pieno rispetto e conformità ai principi contenuti nel presente Statuto.
17.4 Nel caso in cui prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno

sostituiti mediante utilizzo dei primi non eletti, ovvero ove questi non fossero disponibili, per cooptazione fra i Soci.
17.5 I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio. Qualora venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'Assemblea per la rielezione dell'intero organo.
17.6 I membri che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono automaticamente dalla carica e non sono immediatamente rieleggibili.
17.7 Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti.
17.8 La convocazione viene trasmessa per via telematica.
17.9 Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri riuniti in qualsiasi sede, anche in teleconferenza, previo accertamento dell'identità, e sono adottate a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
17.10 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
17.11 Al Segretario competerà l'onere della redazione dei verbali del Consiglio e dell'Assemblea, nonché la tenuta dei Libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
17.12 Il Consiglio potrà delegare a Soci di fiducia materie o attività con particolari finalità.

ART. 18

Tesoriere

18.1 Il Consiglio direttivo nomina, ove ritenuto opportuno, tra i suoi componenti il Tesoriere.
18.2 Al Tesoriere competeranno la tenuta della contabilità dell'Associazione, la riscossione delle quote associative, la predisposizione dei mandati di pagamento e la

conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa.
18.3 Il Tesoriere ha il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

ART. 19

Presidente, Vice Presidente

19.1 Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha, salvo il disposto del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.
19.2 In assenza del Presidente, il Vice-Presidente dell'Associazione, ove nominato, può compiere quindi tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi.
19.3 Le limitazioni del potere di rappresentanza dovranno, ai sensi del comma 7 art. 26 del D.lgs. 117/2017, per essere opponibili ai terzi essere iscritte nel RUNTS.

ART. 20

Revisione Legale dei Conti

20.1 Ove ritenuto dall'assemblea o prescritto dalla legge è nominato un organo di Revisione Legale dei Conti dell'associazione.
L' Organo di Revisione Legale dei Conti può essere monocratico o collegiale composto da tre membri. In ogni caso tutti i revisori dei conti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
Ove l'assemblea proceda alla nomina di un organo di Revisione Legale dei Conti e propenda per la composizione collegiale il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre membri.
20.2 Organo di Revisione Legale dei Conti
- verifica l'amministrazione dell'Associazione, sotto il profilo economico;
- vigila sul bilancio e cassa dell'Associazione;
- esprime all'Assemblea il parere sui conti consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio Direttivo.
20.3 I Revisori sono convocati alle riunioni del Consiglio Direttivo
20.4 Organo di Revisione Legale dei Conti può procedere ad atti di ispezione e controllo.

TITOLO V - LIBRI E DOCUMENTAZIONI

ART. 21

Libri

21.1 I Libri obbligatori dell'Associazione sono: il "Libro dei Soci", il "Libro dei Verbali di Assemblea" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo", che dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina.

TITOLO VI – SCIOGLIMENTO

ART. 22

Scioglimento

22.1 Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria, ma la convocazione dell'adunanza per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi mediante mezzo telematico o raccomandata A/R .

22.2 In sede di scioglimento il fondo dell'Associazione dovrà essere devoluto, qualora la legge non imponga norme cogenti, possibilmente alla "Fondazione Ambientalista Marevivo – Ente del Terzo Settore" (C.F. 06922630584) ovvero qualora non accetti al "FAI - FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO ETS" C.F.: 80102030154.

In mancanza di accettazione da parte di tali Enti del Terzo settore il patrimonio sarà devoluto ad altro diverso Ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI VARIE

ART. 23

Clausola arbitrale

23.1 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli Associati e l'Associazione, circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione di questo atto e/o delle singole pattuizioni in esso contenute, nonché qualsiasi controversia che fosse promossa dai Componenti del Consiglio Direttivo, dai Revisori dei Conti ovvero che fosse promossa nei loro confronti, sarà decisa da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli. L'arbitro deve decidere nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, secondo diritto, rendendo lodo irrituale non impugnabile. La pronuncia del lodo dovrà avvenire entro novanta giorni dall'accettazione della nomina. La sede dell'arbitrato sarà Napoli.

ART. 24

Rinvio

24.1 Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute, in quanto applicabili.

Firmato Maria del Pilar Tozzi - Notaio Benedetto Giusti (sigillo).

Certifico io sottoscritto Notaio Benedetto Giusti, notaio in Napoli con ufficio alla via Cavallerizza 60, iscritto nel Ruolo dei Distretti notarili riuniti di Napoli Torre Annunziata e Nola, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, firmato e conservato a norma di legge.

Napoli, 16 maggio 2025

F.to digitalmente dal notaio Benedetto Giusti